



Comune di Bertinoro

Allegato 13) - ELENCO DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo online tutti gli atti e i documenti per i quali le singole norme di legge o di regolamento ne prevedano l'adempimento.

Sono pubblicati all'albo online anche i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi o dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati, dipenda la loro efficacia.

Sono pubblicati i seguenti atti:

Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, avendo cura di oscurare i dati personali ex GDPR EU/2016/679, se non espressamente indicato di riservarle.

Gli Statuti, i regolamenti, gli atti di organizzazione.

Le determinazioni dei Responsabili di Settore, avendo cura di oscurare i dati personali ex GDPR 2016/679, se non espressamente indicato di riservarle.

I Decreti del Sindaco, se non espressamente indicato di riservarli.

Le Convocazioni:

esempio: convocazioni di collegi di vigilanza, convocazioni di accordi di programma.

Gli Avvisi:

esempio: Avvisi di gara, avvisi per candidature, avvisi di deposito, avviso preordinato a gara per lavori/forniture/servizi/incarichi, avviso selezione pubblica, accordi di collaborazione, avvisi pubblici, avvisi/comunicazioni relative a procedure concorsuali/selettive (elenco candidati ammessi alle prove - diario delle prove - esito delle prove concorsuali - graduatoria provvisoria - graduatoria definitiva); elenco oggetti ritrovati, Avvisi contenenti il sunto della domanda di cambio di cognome/nome (richiesta di pubblicazione da parte dell'interessato) avvisi pubblici di accreditamento, avvisi di deposito, avvisi ad opponendum,.

I Bandi:

esempio: bandi per erogazione benefici e/o contributi economici rivolti alla cittadinanza, bando per assegnazione nonché graduatoria provvisoria degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, bando per incarichi, bandi di concorso pubblico.

Le Ordinanze:

sono pubblicate quelle a carattere "pubblico" mentre quelle ricettizie non vengono pubblicate.

Ad esempio: ordinanze di regolamentazione e limitazione alla circolazione, ordinanze dissesto statico, ordinanze contingibili ed urgenti relative ad edifici, ordinanze per prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori come zanzara tigre e processionaria, ordinanze dirigenziali relative all'occupazione temporanea di aree.

All.13) elenco documenti da pubblicare	Rev.0 Aggiornamento 2022	1
--	--------------------------	---

Ordinanze del Sindaco in materia di orari e di aperture e turnazioni delle attività economiche.

Ordinanze del Sindaco in materia di chiusura scuole.

Elenco abusi edilizi con oscuramento dei dati sensibili.

Autorizzazioni per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico.

Permessi di costruire rilasciati.

Manifesti e materiale elettorale soggetto a pubblicazione.

Pubblicazioni di matrimonio.

Atti emanati da altri enti pubblici la cui pubblicazione sia richiesta dagli enti stessi.

Principi e regole generali valide per ogni pubblicazione

Regola generale è consentito diffondere *dati personali comuni* solo se ammesso da una specifica fonte legislativa o regolamentare. Per quanto riguarda, invece, *dati sensibili e/o giudiziari*, la diffusione è consentita solo se previsto da una norma di legge.

Sempre vietato diffondere dati personali idonei a rilevare: lo stato di salute, la vita sessuale, le informazioni dalle quali si possa desumere una situazione di disagio economico-sociale (esempio: dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sovvenzioni e benefici economici, dai quali sia possibile evincere informazioni sul loro stato di salute o sul loro stato economico-sociale disagiato).

Abbandonare la prassi di procedere all'anonimizzazione mediante la sostituzione del nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali. Secondo il Garante, questa procedura risulta inefficace rispetto all'obiettivo di rendere il soggetto interessato non identificato o identificabile, soprattutto in contesti demografici di piccole dimensioni e/o quando accanto alle iniziali permangono ulteriori informazioni di contesto (cd. indicatori).

Rendere effettivamente anonimi i dati pubblicati online mediante oscuramento di tutto il nominativo e delle altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori.

Esempio:

Giulio Rossi, nato a Imola il 23.05.1956 ,

■■■■■ ■■■■ nato a ■■■■ il ■■■■ 23.05.1956

Se si riscontra un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel sito web, **è necessario, in ogni caso, selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, di volta in volta, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.**

Occorre ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate tramite dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato. Ciò non vuol dire andare contro agli obblighi di pubblicità, ma rispettarli comunque rendendo intelligibili solo i dati personali non pertinenti.

È, quindi, consentita - lo si ripete - la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (principio di pertinenza e non eccedenza).

Infine, ciascun esercente le funzioni del Titolare (Responsabili di Settore) deve attivarsi fornendo disposizioni affinché, trascorsi i periodi di tempo individuati dalla normativa di settore, gli atti e i provvedimenti contenenti dati personali vengano rimossi dalla pagina web dell'Ente oppure vengano privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione, fermo restando la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite la rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.